

N. 95 R.V.



## COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA  
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

### *Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale*

**COPIA**

**OGGETTO:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO ALLO STUDIO LEGALE BERTUZZI, VENTURI, SINA E ASSOCIATI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI OSPITALETTO NEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE SU RICORSO PERVENUTO IL 09.06.2014 PROT. N. 11363 PROMOSSO AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA, CONTRO IL COMUNE DI OSPITALETTO DAI SIG. RI ROSSETTI E ACCIAIO E STRUTTURE S.R.L..

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di giugno con inizio alle ore 17:00 la Giunta Comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

1) GIOVANNI BATTISTA SARNICO	SINDACO	Presente
2) PATRIZIA CHIODELLI	VICE SINDACO	Presente
3) GIUSEPPE BENIAMINO ANTONINI	ASSESSORE	Presente
4) GIUSEPPE DANESI	ASSESSORE	Presente
5) MIRCO ALESSANDRO BIGNOTTI	ASSESSORE	Presente
6) ALFONSO BORDONARO	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA SERAFINI.

Il Signor ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO, nella qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Accertato in data 09.06.2014, con prot n. 11363 è pervenuto un ricorso amministrativo presso il TAR LOMBARDIA, sezione di Brescia, promosso dai Sig. Ri Rossetti ed Acciaio e Strutture. S.r.l. contro il Comune di Ospitaletto per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2014 di conclusione del procedimento mediante SUAP e per l'accertamento della responsabilità precontrattuale della P.A.;

Preso atto che, ritenendo l'atto amministrativo impugnato sufficientemente motivato ed emesso nel perseguimento di un pubblico interesse, risulta necessario che il Comune si costituisca e difenda nel giudizio promosso dai ricorrenti. e che occorre pertanto avvalersi della rappresentanza e difesa in giudizio da parte di uno studio legale esperto in diritto amministrativo, dotato di elevata professionalità ed esperienza nella materia del contendere, onde tutelare adeguatamente la posizione del Comune nella predetta lite;

Preso atto che, trattandosi di una singola prestazione fiduciaria di patrocinio legale in uno specifico giudizio, l'oggetto del presente incarico è da qualificare come prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., con esclusione delle norme del Codice degli Appalti pubblici previste a disciplina della diversa fattispecie dell'appalto di servizi legali, e che è pertanto legittimo l'affidamento diretto dell'incarico;

Preso atto che, in ogni caso, la previsione di spesa per tale incarico è inferiore ad € 40.000 sicché sussiste comunque la condizione di cui all'art. 125, co. 11, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006 per il conferimento di incarico tramite affidamento diretto;

Preso atto che, in ogni caso, sussistono le condizioni previste dall'art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico individuale a professionista esterno, e ciò in considerazione della specialità e complessità delle problematiche giuridiche sottese alla vicenda in oggetto tali da richiedere l'intervento di un esperto, della corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale conferente nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e a fondamentali esigenze di funzionalità dell'Amministrazione Comunale conferente, dell'assenza all'interno dell'Amministrazione Comunale di un legale qualificato per affrontare tali problematiche, della natura temporanea e altamente qualificata della prestazione oggetto di incarico come disciplinata nelle modalità di durata, luogo, oggetto e compenso individuate nel disciplinare d'incarico professionale richiamato nel seguito;

Preso atto che sussiste la condizione prevista dall'art. 24, co. 2, del "*Regolamento del Comune di Ospitaletto per i lavori, le forniture e i servizi in economia*" per l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto, e ciò in considerazione del fatto che si evidenzia una particolare specializzazione nella materia oggetto del contendere;

Visto l'art. 21 dello Statuto comunale che attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

Acquisita la disponibilità dello studio legale Bertuzzi, Venturi, Sina & associati, con sede in Via Armando Diaz. n. 9 a Brescia, di cui si apprezza l'elevata professionalità e l'altra specializzazione nella materia oggetto del contendere;

Vista la bozza di disciplinare di incarico professionale di rappresentanza e difesa giudiziale presentata dallo studio professionale in data 16.06.2014, a n. prot 11955, in cui sono disciplinate le modalità dell'incarico riguardanti la durata, il luogo, l'oggetto e la modalità di determinazione del compenso, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si allega alla presente sotto la lettera "A";

Con votazione unanime e concorde resa da tutti i presenti aventi diritto in forma palese;

## D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio pendente innanzi al TAR LOMBARDIA, sezione di Brescia, nel ricorso pervenuto il 09.06.2014 promosso dai Sig.ri Rossetti ed Acciaio e Strutture S.r.l. contro il Comune di Ospitaletto per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2014 di conclusione del procedimento mediante SUAP e per l'accertamento della responsabilità precontrattuale della P.A.;
2. di conferire, per i motivi evidenziati in premessa, allo studio legale Bertuzzi, Venturi, Sina & associati, con sede in Via Armando Diaz. n. 9 a Brescia, presso cui è eletto domicilio, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Ospitaletto nel predetto giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge e dando fin d'ora per rato e valido quanto fatto;
3. di incaricare il Sindaco per il rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziari;
4. di approvare l'allegata bozza di disciplinare per l'incarico professionale;
5. di dare atto che la spesa presunta verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale al Cap. n. 10663 del bilancio comunale recante titolo:" spese per assistenza legale U.T.C.
6. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LUCA SERAFINI

**IL SINDACO**  
F.to ARCH. GIOVANNI BATTISTA  
SARNICO

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Albo pretorio on-line" dal giorno 23-06-2014 \_\_\_\_\_

N. REP.

Ospitaletto, 23-06-2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
**F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE'**

**ESTREMI DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-07-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Ospitaletto, 05-07-2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
**F.to DOTT.SSA BUTTICE' ALESSANDRA**



## COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA  
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

### *Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale*

#### *Pareri*

<b>OGGETTO</b>	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO ALLO STUDIO LEGALE BERTUZZI, VENTURI, SINA E ASSOCIATI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI OSPITALETTO NEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE SU RICORSO PERVENUTO IL 09.06.2014 PROT. N. 11363 PROMOSSO AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA, CONTRO IL COMUNE DI OSPITALETTO DAI SIG. RI ROSSETTI E ACCIAIO E STRUTTURE S.R.L.
<b>SETTORE PROPONENTE</b>	<b>AREA UFFICIO TECNICO</b> <b>ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA G.C. N. 95 DEL 19-06-2014</b>
<b>PARERE REGOLARITÀ TECNICA:</b>	<p>Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla <b>regolarità tecnica</b> del presente atto.</p> <p>Ospitaletto, 17-06-2014</p> <p>IL DIRIGENTE AREA TECNICA F.to ARCH. MAURIZIO ROGGERO</p>

